



COMUNE DI CONTRADA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Luigi Bruno, 79 – 83020 – C.F. 80001930645 – P. I.v.a. 00280880642

Prot. n. 4482 del 01.07.2009

ORDINANZA N. 17

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo e le caratteristiche del territorio comunale, con presenza di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio ambientale;
- **CONSIDERATO**, altresì, che per uso e consuetudine, taluni cittadini provvedono alla pulitura o sistemazione di giardini, spazi adibiti a verde privato, aie, ecc. e all'accensione dei residui di lavorazione agricola, tipo nocciolati, coltivazione prevalente sul territorio comunale;
- **VISTE** le disposizioni contenute nei Regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30.09.1923 n. 3267;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Rurale;
- **VISTA** la legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- **VISTO**
 - il D.P.G.R.C. n. 387 del 16.06.2003 di modificazioni delle norme previste dal Regolamento "Previsioni di massima e di polizia Forestale", allegato C) alla L.R. n. 7 maggio 1996, n. 11;
 - il D.P.G.R.C. n. 215 del 24.05.2008 – Dichiarazione di stato di grave pericolosità degli incendi boschivi – in vigore;
- **ATTESO** la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs 267/2000, nonché quale autorità comunale di protezione civile;

ORDINA

CHE in tutto il territorio del Comune di Contrada, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità, che va fino al 30 Settembre 2009, è fatto **divieto assoluto di accendere i fuochi**, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nei boschi, nelle zone boscate e cespugliate e a una distanza non inferiore a mt. 50 da esse, nonché nei perimetri dei centri urbani di Contrada e Ospedale una distanza di almeno 50 mt. da essi a dalle abitazioni.

Nelle giornate ventose è fatto divieto assoluto di accendere fuochi.

NEI castagneti da frutto è consentita dal 1° Luglio al 30 Marzo la ripulitura e l'abbruciamento, di ricci, fogliame, felci, ecc. con opportune cautele e su apposite radure opportunamente predisposte. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti a ragionevole distanza dalle piante e dal cotico erboso dall'alba alle ore 10:00, previa comunicazione al Sindaco e al Comando Stazione Forestale di Forino.

NELLE rimanenti aree agricole, ubicate ad una distanza non inferiore ai cento metri dai boschi e dalle aree boscate e cespugliate e non ricadenti nei perimetri urbani di Contrada e Ospedale è consentito dal 1° Luglio al 30 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì l'abbruciamento dei residui di lavorazione agricola con opportuna cautela e spegnimento delle braci entro l'orario consentito. L'accensione dei fuochi le cui operazioni sono connesse alla gestione culturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti a nocciolati e arborei, deve essere eseguita negli spazi vuoti a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrata.

L'abbruciamento deve avvenire esclusivamente sotto la sorveglianza degli interessati.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.

Contrada, lì 1 Luglio 2009

Il Sindaco

Dott. Antonio Iannaccone

